

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 413R tra PREMIATA PALL. TREVIGIANA / LITORALE SUPERSONIC del 25.03.2024;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2023;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2023/24";

CONSIDERATO che il giocatore n. 26 di Litorale Supersonic, Sig. Chiaranda Alessandro, veniva sanzionato con un fallo tecnico per aver colpito con violenza il pallone dopo essere stato sanzionato con un fallo normale.

A seguito del fallo tecnico, il giocatore continuava le proteste e veniva, di conseguenza, espulso.

RITENUTO che la condotta sia da sanzionare perché il comportamento tenuto dal giocatore Chiaranda Alessandro è stato protestatorio nei confronti della decisione dell'ufficiale di gara.

P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Chiaranda Alessandro**, tesserato di Litorale Supersonic, la sanzione di n. 1 giornata di squalifica da scontarsi nella prima gara utile ed € 15 di multa.

Treviso, lì 12.04.2024

il G.U.